



Bruxelles, 27.10.2021  
COM(2021) 651 final

2021/0335 (NLE)

Proposta di

### **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'articolo 63, paragrafo 1, dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra**

## RELAZIONE

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto Unione europea-OLP ("comitato misto") in riferimento alla prevista adozione di una decisione relativa alla proroga delle modifiche provvisorie di cui al punto A dello scambio di lettere tra l'Unione europea, da una parte, e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra.

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. L'accordo euromediterraneo interinale di associazione**

Obiettivo dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra ("accordo interinale di associazione"), è promuovere gli scambi, gli investimenti e relazioni economiche armoniose tra le parti ai fini di uno sviluppo economico sostenibile. L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 1997.

#### **2.2. Il comitato misto Unione europea-OLP**

Il comitato misto Unione europea-OLP ("comitato misto") è abilitato a prendere decisioni nei casi previsti dall'accordo interinale di associazione, nonché in altri casi in cui ciò sia necessario per conseguire gli obiettivi enunciati nel medesimo accordo. Il comitato misto delibera di comune intesa tra l'Unione e l'Autorità palestinese.

#### **2.3. L'accordo in forma di scambio di lettere**

L'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea, da una parte, e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo all'ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra ("accordo in forma di scambio di lettere"), mira a liberalizzare ulteriormente gli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e modifica l'accordo interinale di associazione. L'accordo in forma di scambio di lettere è entrato in vigore il 1° gennaio 2012.

Il punto C, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo in forma di scambio di lettere autorizza il comitato misto a prorogare, con una decisione, le modifiche provvisorie. Dalla riunione del comitato misto del 10 dicembre 2020 le parti hanno manifestato l'intenzione di prorogare le modifiche provvisorie.

#### **2.4. L'atto previsto del comitato misto**

Il comitato misto sarà chiamato ad adottare una decisione riguardo alla proroga di dieci anni dell'accordo in forma di scambio di lettere (di seguito "l'atto previsto").

Permane la necessità di promuovere lo sviluppo economico e sociale in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. Tale necessità appare ancor più evidente a seguito dei recenti episodi di violenza a Gaza e nei suoi dintorni. La promozione dello sviluppo economico e sociale in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza potrebbe contribuire a rafforzare la stabilità politica nella regione. L'accordo in forma di scambio di lettere è stato inizialmente concluso per un periodo

di dieci anni. In considerazione delle persistenti difficoltà economiche in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza e al fine di massimizzare la stabilità e l'affidabilità della pianificazione, la misura più efficace sarebbe una proroga di altri dieci anni dell'accordo in forma di scambio di lettere. La finalità dell'atto previsto è pertanto prorogare di altri dieci anni la liberalizzazione temporanea degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 63, paragrafo 2, dell'accordo interinale di associazione.

### **3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE**

La posizione da adottare a nome dell'Unione è l'adozione del progetto di decisione del comitato misto, che figura nell'allegato.

### **4. BASE GIURIDICA**

#### **4.1. Base giuridica procedurale**

##### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione.

##### *4.1.2. Applicazione al caso concreto*

Il comitato misto è un organo istituito da un accordo internazionale. È stato istituito dall'articolo 63 dell'accordo interinale di associazione.

L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 63, paragrafo 2, dell'accordo interinale di associazione e costituisce pertanto un atto avente effetti giuridici.

La decisione prevista non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

#### **4.2. Base giuridica sostanziale**

##### *4.2.1. Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

#### 4.2.2. *Applicazione al caso concreto*

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano gli scambi di merci e rientrano quindi pienamente nell'ambito di applicazione della politica commerciale comune di cui all'articolo 207 TFUE. Il potere di concludere accordi internazionali è stabilito al paragrafo 4, primo comma, del medesimo articolo.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.

#### **4.3. Conclusioni**

La base giuridica della proposta di decisione deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

#### **5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO**

L'atto del comitato misto apporterà modifiche all'accordo in forma di scambio di lettere e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'articolo 63, paragrafo 1, dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione del Consiglio del 2 giugno 1997<sup>1</sup> l'Unione ha concluso l'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra ("accordo interinale di associazione"), entrato in vigore il 1° luglio 1997.
- (2) L'articolo 63 dell'accordo interinale di associazione ha istituito un comitato misto abilitato a prendere decisioni vincolanti nei casi previsti dall'accordo interinale di associazione.
- (3) Con decisione del Consiglio del 20 ottobre 2011<sup>2</sup> l'Unione ha concluso l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea, da una parte, e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, relativo all'ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli, prodotti agricoli trasformati, pesce e prodotti della pesca e recante modifica dell'accordo interinale di associazione ("accordo in forma di scambio di lettere"), entrato in vigore il 1° gennaio 2012. Le modifiche provvisorie dell'accordo interinale di associazione giungeranno a scadenza il 31 dicembre 2021.
- (4) A norma del punto C, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo in forma di scambio di lettere, il comitato misto istituito dall'accordo interinale di associazione può adottare una proroga delle modifiche provvisorie dell'accordo interinale di associazione mediante l'accordo in forma di scambio di lettere.
- (5) Permane la necessità di promuovere lo sviluppo economico e sociale in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. Tale necessità appare ancor più evidente a seguito dei recenti episodi di violenza a Gaza e nei suoi dintorni. La promozione dello sviluppo economico e sociale in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza potrebbe contribuire a rafforzare la stabilità politica nella regione. L'accordo in forma di scambio di lettere è

---

<sup>1</sup> GU L 187 del 16.7.1997, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 328 del 10.12.2011, pag. 5.

stato inizialmente concluso per un periodo di dieci anni. In considerazione delle persistenti difficoltà economiche in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza e al fine di massimizzare la stabilità e l'affidabilità della pianificazione, la misura più efficace sarebbe una proroga di altri dieci anni dell'accordo in forma di scambio di lettere. È pertanto opportuno prorogare le modifiche provvisorie di altri dieci anni.

- (6) Il comitato misto sarà chiamato ad adottare una decisione riguardo alla proroga di dieci anni delle modifiche provvisorie dell'accordo in forma di scambio di lettere.
- (7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede comitato misto, poiché la decisione vincolerà l'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

#### *Articolo 2*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*